



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AIELLO DEL SABATO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale
con sedi associate di *CESINALI – SAN MICHELE DI SERINO – SANTO STEFANO DEL SOLE*
Via Croce, n.1 83020 Aiello del Sabato (AV) – tel. 0825-666033/fax 0825-1853930
cod. fiscale 92088160640 cod. meccanografico: AVIC88300E
e-mail : avic88300e@istruzione.it-avic88300e@pec.istruzione.it

Aiello del Sabato, 25/08/2021

A tutto il personale Docente e ATA dell'I.C.

e p.c.

Al D.S.G.A.

Al sito web/Agli atti

Oggetto: GREEN PASS ai sensi del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 “misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e delle indicazioni operative di cui alla nota prot. n. 1237 del 13 agosto 2021

Si comunica alle SS.LL. che il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 all’art. 1 (*disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università*) che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal primo settembre 2021.

L’art. 1 comma 1 del D.L. in oggetto dispone che, sull’intero territorio nazionale e per l’anno scolastico 2021 – 2022, i servizi educativi e scolastici **sono svolti in presenza**, a condizione che non si verifichino emergenze sanitarie che impongano da parte delle autorità competenti interventi in deroga, a fronte dei quali il diritto allo studio sarà assicurato con la didattica digitale integrata.

Rimane impregiudicata, comunque, la possibilità di *“svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”* (articolo 1, comma 4).

Misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza

Le misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza sono state ampiamente illustrate nel “Piano Scuola 2021 – 2022” e all’art. 1 del D.L. n. 111/2021.

Certificazione verde COVID

Il Decreto Legge dispone quanto segue:

- al comma 1: *dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere esibire la certificazione verde Covid – 19** di cui all’art. 9 comma 2;*
- al comma 2: ***il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominato;*

- al comma 3: *le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021;*

- al comma 4: **i dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1;**

- al comma 5: **la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, co. 2 bis. del D.L. 16 maggio 2020, n. 35, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;**

- al comma 11: *il M.I. provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico.* Pertanto ai sensi del D.L. n. 111/2021 a decorrere **dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021** (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza) **tutto il personale docente ed ATA dovrà essere in possesso e dovrà esibire la certificazione verde Covid – 19 (Green Pass). La norma definisce al contempo un obbligo di “possesso” ed un dovere di “esibizione” a partire dalla data del primo settembre 2021.**

Il Ministero della salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-COV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata (circolare Ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021).

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, **ha validità massima fino al 30 settembre 2021.** Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”

Il decreto-legge n. 111/2021 prevede che i dirigenti scolastici sono tenuti al controllo del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.

Tenuto conto delle indicazioni operative del M.I., non sarà necessario acquisire copia delle certificazioni, ma è effettuato l'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la suddetta certificazione verde e di quello eventualmente esentato, contemperando l'orientamento in materia del Garante della privacy.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali *“organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro variabile da 400 a 1000 euro”.*

Mancato possesso della “certificazione verde Covid-19”: conseguenze

Il Legislatore ha stabilito che il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola è qualificato come “assenza ingiustificata” e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro (*sospensione del rapporto di lavoro e privazione della retribuzione*) si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione.

